



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero dello sviluppo economico

Deliberazione n. 001/2008

RICOGNIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AD EMETTERE GAS AD EFFETTO SERRA RILASCIATE NEL PERIODO 2005-2007 AL FINE DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL PERIODO 2008-2012 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2006, n. 216

IL COMITATO NAZIONALE DI GESTIONE E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

Nella riunione del 23 gennaio 2008

VISTI

- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 recante l'attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 27, comma 4 che stabilisce che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono considerate equipollenti a quelle previste dall'articolo 4 fino alla data del 31 dicembre 2007, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7 in materia di aggiornamento dell'autorizzazione e l'articolo 7, comma 3 che stabilisce che l'autorità nazionale competente aggiorna le autorizzazioni a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario;
- la Decisione della Commissione 2004/156/CE del 29 gennaio 2004 che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il DEC/RAS/854/2005 del 1 luglio 2005 emanato ai sensi del decreto legge del 12 novembre 2004 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/12/2004, n. 316 recante disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione 2004/156/CE che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il DEC/RAS/023/2006 emanato ai sensi del decreto legge del 12 novembre 2004 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/12/2004, n. 316 recante disposizioni per la verifica

delle comunicazioni delle emissioni previsto dall'articolo 14 paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE;

- il DEC/RAS/115/2006 emanato ai sensi del decreto legge del 12 novembre 2004 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/12/2004, n. 316 recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni previsto dall'articolo 14 paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE;
- le informazioni acquisite in merito al rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla la Decisione della Commissione 2004/156/CE e del DEC/RAS/854/2005 da parte dei gestori degli impianti in allegato 1 alla presente deliberazione;
- le domande di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra pervenute a questo Comitato a seguito di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifica dell'identità del gestore, nonché dell'inclusione nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 delle fonti di combustione addizionali come specificate con deliberazione n. 25/2007 di questo Comitato;
- le domande di autorizzazione e le ulteriori informazioni presentate a questo Comitato dai gestori degli impianti in allegato 2 alla presente deliberazione al fine del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le fonti di combustione addizionali ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 come specificato con deliberazione n. 25/2007 di questo Comitato;
- le domande di autorizzazione e le ulteriori informazioni presentate a questo Comitato al fine del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, dai gestori degli impianti "nuovi entranti", come definiti della sezione 6.1, lettera a) del Decreto 18 dicembre 2006 del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico e ritenute esaurienti ai fini del rilascio dell'autorizzazione quelle presentate a questo Comitato dai gestori degli impianti elencati in allegato 3 alla presente deliberazione;
- le richieste pervenute ai sensi della deliberazione n. 10/2007 di questo Comitato ai fini dell'esclusione del campo di applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 per il periodo 2008-2012, dei "piccoli impianti" di cui al punto 2.4 del Piano Nazionale di Assegnazione 2008-2012 dal campo di applicazione e ritenute eleggibili ai fini dell'esclusione dal campo di applicazione quelle presentate dai gestori degli impianti elencati in allegato 4 alla presente deliberazione;
- le comunicazioni effettuate ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, da parte dei gestori degli impianti regolati dal medesimo decreto ed elencati in allegato 5 della presente deliberazione;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'articolo 27, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316;
- che ai sensi dell' art.6, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 l'autorizzazione deve contenere, tra l'altro, il termine di durata stabilito dell'autorità nazionale competente;

- che le informazioni e i dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 4 e 7 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 sono contenute nella base-dati "AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" consultabile sul sito web dell'APAT all'indirizzo www.ages.sinanet.apat.it;
- che a seguito del riesame della Decisione 2004/156/CE, la Commissione Europea in data 18 luglio 2007 ha emanato la Decisione 2007/589/CE che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e considerato che tale Decisione sostituisce la decisione 2004/156/CE;
- che non sono state emanate le disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea 2007/589/CE, con particolare riferimento ai contenuti del "piano di monitoraggio" di cui alla sezione 4.3 della medesima Decisione, nonché alle modalità e tempistica della sua trasmissione da parte dei gestori degli impianti in allegato 1, 2 e 3 a questo Comitato;

SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

DELIBERA

Articolo 1

(rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per il periodo 2008-2012)

1. Per ciascuno degli impianti elencati nell'Allegato 1, 2 e 3 alla presente deliberazione è rilasciata, per il periodo 2008-2012, l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.
2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciata a ciascuno degli impianti di cui agli Allegati 1, 2 e 3 è identificata dal rispettivo numero di autorizzazione.
3. I gestori degli impianti di cui al comma 1 hanno accesso alle informazioni e ai dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra attraverso la base-dati "AGES - Autorizzazione Gas Effetto Serra"

Articolo 2

(aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra)

1. I gestori degli impianti di cui all'articolo 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, di modifica dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.

2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=653, e presentata dai gestori degli impianti di cui all'articolo 1 al Comitato almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

Articolo 3
(disposizioni di monitoraggio)

1. Entro il 30 giugno 2008 questo Comitato emana le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 stabiliscono, tra l'altro, i contenuti del "piano di monitoraggio" che i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 trasmettono a questo Comitato, nonché le modalità e la tempistica della trasmissione.
3. A seguito del ricevimento del "piano di monitoraggio" di cui al precedente comma, questo Comitato avvia l'istruttoria per la verifica della sua completezza e correttezza, nonché della rispondenza dei suoi contenuti rispetto alle disposizioni di cui alla decisione della Commissione europea 2007/589/CE. A conclusione dell'istruttoria questo Comitato approva il "piano di monitoraggio" senza richiesta di modifiche qualora lo ritenga compatibile con disposizioni di cui alla decisione della Commissione europea 2007/589/CE o con richiesta di modifiche, qualora lo ritenga non compatibile con disposizioni di cui alla decisione della Commissione europea 2007/589/CE.
4. Scaduti 30 (trenta) giorni dall'approvazione del "piano di monitoraggio", i gestori degli impianti elencati in Allegato 1, 2 e 3 alla presente deliberazione effettuano il monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto serra, ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo le disposizioni di cui al "piano di monitoraggio" come approvato da questo Comitato;
5. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avvenuta approvazione della presente deliberazione, nelle more della scadenza del termine previsto dal comma precedente, i gestori degli impianti di cui all'Allegato 1, 2 e 3 effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo le disposizioni del DEC/RAS/854/2005, tenendo conto di quanto segue:
 - a) le determinazioni analitiche del fattore di emissione, potere calorifico netto, del fattore di ossidazione, del tenore di carbonio, della frazione di biomassa o dei dati relativi alla composizione dei combustibili e dei materiali conformi alle disposizioni di cui al punto 10 dell'allegato I della Decisione 2004/156/CE, possono essere anche effettuate da laboratori che rispondono a requisiti equivalenti a quelli fissati nella norma EN ISO 17025:2005. L'equivalenza di tali requisiti può essere dimostrata in via preliminare in base ai criteri di cui all'allegato 6. A tal fine i gestori di impianto interessati inviano le informazioni di cui all'allegato 6 all'indirizzo di posta elettronica ras.autorizzazione-et@minambiente.it entro il 14 marzo 2008.

b) gli impianti di produzione di nero di carbonio, stante l'assenza di disposizioni applicabili nel citato decreto DEC/RAS/854/2005, effettuano il monitoraggio delle emissioni conformemente alle linee guida di cui all'allegato 7.

Articolo 4

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra)

1. I gestori degli impianti elencati in Allegato 2 e 3 presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio di cui all'art. 3.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, redatte su carta semplice, secondo lo schema nell'allegato 8 alla presente deliberazione, va inviata al "Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo" – via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica della presente deliberazione o dalla data di avvio dell'impianto se successiva. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante
3. Fino al ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1 il Comitato provvede affinché il gestore del relativo impianto non possa trasferire quote di emissioni di CO₂.

Articolo 5

(disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. A decorrere dal 2008, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti di cui all'Allegato 1 comunicano al Comitato le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente, oggetto di monitoraggio di cui all'articolo 3 e iscrivono le stesse sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni;
2. A decorrere dal 2009, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti di cui agli Allegati 2 e 3 comunicano al Comitato le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente, oggetto di monitoraggio di cui all'articolo 3 e iscrivono le stesse sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni;
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere redatte secondo il formato predisposto su supporto informatico e pubblicato sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=653 e devono contenere le informazioni ivi indicate.

4. Le comunicazioni di cui ai comma 1 e 2 devono essere corredate da attestato di verifica fornito da un organismo verificatore riconosciuto ai sensi del DEC/RAS/023/2006 a seguito di verifica delle comunicazioni.
5. Le comunicazioni di cui ai comma 1 e 2 devono essere sottoscritte dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le comunicazioni corredate dell'attestato di verifica di cui al comma 3 devono essere trasmesse al Comitato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it.
6. Le comunicazioni sono considerate valide ed efficaci ai fini degli obblighi contenuti nelle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra qualora l'attestato di verifica di cui al comma 3 contenga un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi". Nel caso di giudizio professionale positivo, "senza rilievi" o "con rilievi", l'organismo verificatore riconosciuto ai sensi del DEC/RAS/023/2006 che ha effettuato la verifica delle comunicazioni convalida il dato relativo alle emissioni sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni.
7. Nel caso in cui le comunicazioni di cui ai comma 1 e 2 non pervengano al Comitato entro il termine previsto o pervengano prive dell'attestato di verifica o con attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo, ovvero con dichiarazione dell'impossibilità a esprimere un giudizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

Articolo 6

(Annullamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra)

1. Le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate ai gestori degli impianti elencate in allegato 4 e 5 alla presente deliberazione sono annullate.

Articolo 7

(pubblicità dei dati)

1. Le comunicazioni delle emissioni di cui all'articolo 5 sono messe a disposizione del pubblico dal Comitato ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Articolo 8

(restituzione delle quote di emissioni di gas serra)

1. A decorrere dal 2008, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti di cui all'Allegato 1 restituiscono quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.

2. A decorrere dal 2009, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti di cui agli Allegati 2 e 3 restituiscono quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.

Rosaria Romano
Il Presidente

Rilascio autorizzazioni per impianti nuovi entranti

N. Aut	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto	Fonti
1524	ERGOSUD S.p.A	Centrale turbogas a ciclo combinato di Scandale (KR)	Località Santa Domenica 88831 Scansale - KR	F1(3), F2(3), F3(1), F4(10), F5(10), F6(10),
1529	Snam Rete Gas S.p.a.	Centrale compressione gas di Poggio Renatico	Via Uccellino st. prov. nr. 8 snc 44028 POGGIO RENATICO (FE)	F1(3), F2(1), F3(10), F4(10),
1530	Henkel SpA	Stabilimento Henkel di Ferentino	Località Ponte della pietra snc, 03013 Ferentino (FR)	F1(1), F2(10)
1531	Siram SpA	Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino	Largo Rosanna Benzi, 10 - 16132 Genova (GE)	F1(1)
1533	ASM Brescia SpA	Centrale di teleriscaldamento di Bergamo, via Goltara 23	Via Goltara 23, 24124 Gergamo (BG)	F1(1), F2(1)
1535	Rizziconi Energia Spa	Rizziconi Energia Spa	Contrada Olmolongo – 89016 Rizziconi - Reggio Calabria	F1(3), F2(3), F3(10), F4(10), F5(4), F6(4)
1541	AGSM Verona SpA	Centrale di Cogenerazione di Forte Procolo	Via Marin Faliero C.A.P. 37138 Saval (VR)	F1(1), F2(1), F3(10), F4(10),